

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 136 DEL 03/05/2020

OGGETTO: OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE LIMITATAMENTE AL SOLO SETTORE ALIMENTARE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

VISTI i DD.PP.CC.MM. datati 8 e 11 marzo 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, rispettivamente pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, *serie generale*, n. 59 del 8 marzo 2020 e n. 64 del 11 marzo 2020.

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con indicazione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ in data 14.03.2020.

RICHIAMATA l'Ordinanza Dirigenziale Settore VIII del Comune di Andria n. 114 del 8 marzo 2020, il cui contenuto interdittivo all'esercizio del mercato settimanale del lunedì, pur limitato a quello del 9 marzo 2020, veniva implicitamente reiterato per il periodo successivo ed in ogni settore, in virtù di quanto statuito a livello centrale e non essendo nell'immediato il gestore pubblico dell'area mercatale in grado di garantirne l'operatività rispettando le fondamentali misure di contenimento del contagio.

RILEVATO che:

- il DPCM 10 aprile 2020 estende le misure di contenimento dell'epidemia di coronavirus fino al 3 maggio 2020 consentendo per i mercati all'aperto lo svolgimento della sola attività di vendita di generi alimentari, a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura, e restando vietata ogni forma di assembramento;
- il DPCM 26 aprile 2020 ripropone le suddette misure concernenti la vendita di generi alimentari nei mercati all'aperto con efficacia per il periodo compreso tra il 4 maggio e il 17 maggio 2020.

RILEVATA l'opportunità di garantire anche nell'area mercatale pubblica la vendita dei prodotti alimentari e dunque, la riapertura del mercato settimanale limitatamente ai soli operatori commerciali del settore alimentare ed agricolo, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.

VISTA l'attuale collocazione del mercato settimanale e l'assegnazione dei posteggi approvata a seguito della ristrutturazione dell'area con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/5/2012.

CONSIDERATO che le caratteristiche dell'attuale sede del mercato settimanale di natura mista, posta nella zona circoscritta tra Via Gramsci, Via Buozzi e Via della Pineta, allo stato attuale, possono garantire, con opportuni accorgimenti, il rispetto e il controllo delle suddette misure di contenimento e specificamente, della misura del distanziamento tra gli esercizi alimentari autorizzati in capo agli assegnatari dei posteggi, nonché il contingentamento delle presenze nell'area mercatale in argomento.

VISTE le risultanze del tavolo di concertazione monotematico, tenuto il 30.04 u.s. presso il Palazzo di Città, alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del commercio e dei consumatori, nonché del Dipartimento di prevenzione dell'ASL e dei vertici dell'Amministrazione Comunale, e che ha dato il seguente esito:

“riaprire il mercato settimanale limitatamente ai soli posteggi alimentari, individuando, all'interno dell'attuale area mercatale, una zona posta, rispetto allo stadio, nel viale opposto rispetto a quello ove sono posti gli stand regolarmente assegnati agli operatori, con una diversa dislocazione dei posteggi, garantendo il distanziamento tra gli stessi, con idonee misure di sicurezza tra operatori e clienti, al fine di consentire il regolare svolgimento con il rispetto delle prescrizioni di cui ai sopracitati DPCM del 10 aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020”.

ACQUISITO il parere favorevole delle predette organizzazioni in merito alla differente dislocazione dei posteggi rispetto agli stalli loro normalmente destinati, nonché in merito alla prescrizione di assumere l'impegno di garantire ed individuare un percorso destinato all'utenza che prevedesse un unico ed idoneo varco di ingresso e di uscita, opportunamente presidiati, posti rispettivamente in corrispondenza di Via Berna e Via W. Chiari, secondo la planimetria predisposta dall'Ufficio SUAP.

CONSIDERATO che i commercianti nel frattempo hanno potuto prendere atto delle misure

comportamentali da adottare per rispettare le prescrizioni governative, in particolare garantire la fruizione da parte dei consumatori ed evitare assembramenti nei pressi dei banchi di vendita su area pubblica, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori.

RICHIAMATI i dati forniti al Commissario Straordinario ed al C.O.C. (Centro operativo comunale, all'uopo istituito per fronteggiare l'emergenza a livello locale), dall'ASL, dal Dipartimento di Protezione civile regionale, nonché dalla Prefettura della BAT, relativi ad un decremento del numero dei contagi e dei decessi, che tuttavia mai in precedenza avevano raggiunto un numero sì elevato da far temere l'esistenza di focolai ed imporre l'adozione di provvedimenti più restrittivi sul territorio urbano.

VISTO l'art.6 del vigente Regolamento del Mercato Settimanale del Comune di Andria approvato con Delibera di C.C. n.15 del 31/01/2005, così come modificato dalla Delibera di C.C. n.12 del 21/02/2007.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020 n.19, i Sindaci possono adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza.

VISTO l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

RITENUTO di dover provvedere in merito,

O R D I N A

la riapertura del mercato settimanale, a partire dal 4 maggio 2020 e sino a nuove disposizioni, limitatamente ai soli posteggi degli operatori commerciali del settore alimentare e per i produttori di prodotti agricoli, in corrispondenza della porzione di area mercatale appositamente perimetrata e situata nel viale opposto rispetto a quello ove sono abitualmente allocati gli stand regolarmente assegnati agli operatori; la porzione di area mercatale interessata, idonea dal punto di vista igienico-sanitario e delle condizioni di viabilità, garantisce l'opportuno distanziamento tra i posteggi e tra gli operatori ed avventori, sì evitando qualsiasi forma di assembramento, al fine di consentire l'integrale recepimento delle prescrizioni di cui ai sopraccitati DPCM del 10 aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020, nonché delle seguenti ulteriori:

- l'area mercatale dovrà avere un solo varco di accesso e un solo varco di uscita, individuati in Via Berna e Via W. Chiari, in modo da garantire un'unica direzione del flusso delle persone;
- dovrà essere rilevata all'ingresso dell'area mercatale da personale appositamente incaricato e dotato di appositi termoscanner, la temperatura corporea degli avventori, inibendone l'accesso nel caso di superamento del valore soglia;
- i commercianti dovranno:
 - a) essere muniti di idonee mascherine e guanti;
 - b) mettere a disposizione gel disinfettante per le mani per gli avventori;
 - c) dopo aver maneggiato il denaro, disinfettarsi le mani, oppure prima di maneggiare il denaro indossare un secondo guanto;
 - d) garantire la presenza per ogni banco di non più di un cliente per volta;
 - e) creare di fronte ad ogni banco un corridoio unidirezionale che dovrà essere occupato da non più di un cliente per volta;
 - f) vigilare affinché non si creino assembramenti davanti al banco di vendita;

- g) assicurare che gli avventori rispettino la distanza di sicurezza di almeno 1 mt, utilizzando appositi sistemi di distanziamento o avvalendosi di personale all'uopo incaricato, e che per tale finalità andranno esposte appositi cartelli informativi;
- h) individuare apposito personale ai varchi di ingresso e uscita dell'area, per garantire il contingentamento delle presenze e verificare che gli avventori siano dotati di apposita mascherina.

La disposizione degli stands dovrà essere curata dalla Polizia Locale direttamente in loco, secondo la planimetria predisposta dall'Ufficio SUAP e condivisa dalle associazioni di categoria.

Si stabilisce altresì che al mercato potranno partecipare solo coloro che sono in possesso di regolare concessione di posteggio, escludendo quindi i cosiddetti "spuntisti".

Si AVVERTE che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale, si procederà a disporre la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.

Si informa che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Pasquale Antonio Casieri, dirigente del Settore 1 – Servizio SUE – del Comune di Andria.

DISPONE

- che le prescrizioni della presente Ordinanza abbiano immediata efficacia;
- che il mancato rispetto della presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dal Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020.

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, per quindici giorni per opportuna informazione, e sul sito istituzionale dell'Ente per l'ampia diffusione.

DISPONE altresì

- che tutte le Forze di Polizia ed il Corpo di Polizia Locale sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
- al Comando di Polizia Locale ed ai Comandi della Compagnia Carabinieri – Commissariato di Pubblica Sicurezza – Guardia di Finanza;
- alla ASL territorialmente competente;
- alle Associazioni di categoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i., contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione definitiva.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA